



Remissione in bonis per omesso Modello EAS

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 110 del 12 dicembre 2012 fornisce chiarimenti in merito all'applicabilità dell'istituto della remissione in bonis per gli enti del terzo settore e in particolare a quelli:

- che non abbiano provveduto ad inviare il Modello EAS;
- che abbiano inviato il Modello EAS oltre i termini previsti.

Premessa - L'articolo 30, co. 1, del DL 29 novembre 2008, n. 185, al fine di consentire gli opportuni controlli, ha introdotto per gli enti privati non commerciali di tipo associativo che applicano le agevolazioni per le imposte dirette previste dall'art. 148 del Tuir e ai fini IVA dall'art. 4, co. 4, 2° periodo, e co. 6 del DPR n. 633/72, l'onere di comunicare all'Agenzia delle entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello (**Modello EAS**) approvato con Provv. del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 02.09.2009.

I tempi di presentazione del modello EAS - Il comma 2 dello stesso articolo 30 ha previsto che con il medesimo provvedimento fossero stabiliti "i tempi e le modalità di trasmissione del modello".

Con specifico riferimento ai termini di presentazione del Modello EAS, il richiamato provvedimento del 2 settembre 2009 aveva stabilito che il modello avrebbe dovuto essere presentato:

- per gli **enti già costituiti** alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 185 del 2008, entro il 30 ottobre 2009;
- per gli **enti costituitisi dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 185**, entro sessanta giorni dalla data di costituzione e, qualora il termine del sessantesimo giorno fosse scaduto prima del 30 ottobre 2009, entro quest'ultima data.

La proroga - Grazie all'art. 1, co. 1 del DL n. 225/2010, i termini per la presentazione del modello EAS sono stati ulteriormente prorogati al 31 marzo 2011.

Con Circolare n. 6/E del 24 febbraio 2011, par. 2.1, è stato precisato che, per effetto dell'anzidetta proroga, i nuovi termini per la presentazione del modello EAS erano i seguenti:

- entro il 31 marzo 2011, per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008 (29 novembre 2008);
- entro il 31 marzo 2011, per gli enti costituitisi dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008, qualora il sessantesimo giorno dalla data di costituzione fosse scaduto prima del 31 marzo 2011;
- entro sessanta giorni dalla data di costituzione, per gli enti per i quali il termine di sessanta giorni dalla costituzione scada a decorrere dal 31 marzo 2011, cioè **in data 31 marzo 2011 o in data successiva.**

La remissione in bonis - L'art. 2, co. 1, del DL n. 16/2012, ha introdotto l'istituto della remissione in bonis, al fine di evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.

L'Agenzia in merito all'applicazione di tale istituto al terzo settore ha chiarito che:

- Enti che non hanno inviato il Modello EAS: conformemente all'indirizzo interpretativo fornito con la Circolare n. 38/E del 28 settembre 2012, l'Agenzia conferma che gli enti che non abbiano ancora provveduto all'invio del Modello EAS possano adempiere all'onere della trasmissione di detto modello entro il 31 dicembre 2012, versando contestualmente la **sanzione pari a euro 258,00**, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012.

- Enti che hanno inviato il Modello EAS oltre i termini: i soggetti che hanno inviato il Modello EAS oltre i termini previsti e vogliono sanare la propria posizione fruendo dell'istituto della remissione in bonis non sono tenuti a presentare nuovamente detto modello di comunicazione, fatti salvi i casi di variazione dei dati precedentemente comunicati, ma, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012, devono versare unicamente la **sanzione pari a euro 258,00** entro il 31 dicembre 2012.